



**COMUNE DI FORLÌ**  
**SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT**

Piazza Saffi, 8 – 47121 Forlì  
Tel. 0543/712441 - fax 0543/712459  
PEC – [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it)  
Profilo di committente: [www.comune.forli.fc.it](http://www.comune.forli.fc.it)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN ADIACENZA ALLA PORTA SCHIAVONIA, RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE E DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**DISCIPLINARE DI GARA**

CODICE CIG **72758540AA** - CODICE CUP C64E15001230006

**IMPORTO A BASE DI GARA € 275.941,85**

**LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI Forlì**

**DATA E ORA DELLA GARA**

**Martedì 12 dicembre 2017 ore 10,00**

presso la sala Calamandrei

**IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  
DI INTERESSE E DELLE OFFERTE É INDICATO AL PARAGRAFO N. 15**

Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale dell’Avviso pubblicato in data 15/11/2017 e contiene le clausole e le indicazioni necessarie per la presentazione della manifestazione di interesse e contestuale offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

Il Responsabile unico del procedimento Ing. Gian Piero Borghesi ha provveduto alla validazione del progetto posto a base di gara con atto in data 30/8/2017 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito denominato “Codice”.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Forlì.

La documentazione di gara comprende:

- ⌚ Avviso di gara e relativi allegati:
  - modulo per la manifestazione di interesse
  - disciplinare di gara e relativi allegati:
    - Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
    - schema di dichiarazione, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato A)
    - schema di dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avvalimento, inclusa l’ipotesi di cui all’art. 110, c. 5, del Codice

relativa a fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale (Allegato B)

- schema di dichiarazione dell'impresa ausiliata, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avvalimento, inclusa l'ipotesi di cui all'art. 110, c. 5, del Codice relativa a fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale (Allegato C)
- modulo offerta economica (Allegato D)

⌚ Elaborati descrittivi

- A Relazione generale
- C Computo metrico estimativo
- D Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
- E Cronoprogramma
- F Elenco Prezzi Unitari
- g.1 Capitolato Speciale d'Appalto
- g.2 Schema di contratto
- h Quadro Economico

⌚ Elaborati grafici

*STATO ATTUALE*

- 1.a Planimetria stato attuale e documentazione fotografica
- 1.b Planimetria piano quotato e capisaldi altimetrici
- 1.c Planimetria sottoservizi esistenti

*PROGETTO*

- 2.a Planimetria generale di progetto
- 2.b Planimetri demolizioni e scavi
- 2.c Planimetria fognatura bianca
- 2.d Planimetria pubblica illuminazione
- 2.e Planimetria arredo verde

**L'appalto in oggetto verrà affidato in lotti funzionali:**

- **lotto n. 1 “Realizzazione di due rotatorie in adiacenza alla Porta Schiavonia, riqualificazione del piazzale” (progetto approvato e finanziato con deliberazione di Giunta Comunale n° 3987 del 28/11/2016);**
- **lotto n. 2 “Completamento lavori, illuminazione artistica della porta, realizzazione di un passaggio pedonale protetto e riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale” per un importo netto di € 56.800,00 di cui € 1.800,00 per oneri per la sicurezza. Tale intervento è subordinato all'effettivo finanziamento nell'ambito del bando “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.**

**Si procederà all'affidamento dei lavori:**

- **relativamente al lotto n. 1: procedura negoziata, mediante avviso pubblico sul Profilo del Committente e con presentazione diretta di offerta da parte di tutti gli operatori economici interessati ed idonei, senza specifico invito e senza limitazione alcuna al numero massimo dei concorrenti, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 54 c. 3 lett. c) del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di Contratti, Contabilità e Patrimonio (denominato Codice III);**
- **relativamente al lotto n. 2: subordinatamente alla condizione precedentemente indicata, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di ripetizione di lavori analoghi, conformi al progetto posto a base di gara secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, da affidarsi al medesimo operatore economico che sarà risultato aggiudicatario del lotto n. 1.**

**1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di due rotatorie in adiacenza alla porta Schiavonia e la riqualificazione del piazzale e delle fermate del trasporto pubblico locale, attuata mediante la sola esecuzione di scavi, demolizioni, realizzazione di fondazioni stradali, fognature bianche e interventi di pubblica illuminazione.

L'importo a base di gara è pari a netti € **275.941,85** (duecentosettantacinquemila novecentoquarantu-

no/85) comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 5.941,85 (cinquemilanovecentoquarantuno/85), non soggetti a ribasso per effetto dell'art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV; restano perciò soggetti a ribasso (esclusi oneri per sicurezza e oneri fiscali) € 270.000,00 (duecentosettantamila). Nell'importo a base di gara sono compresi i costi per la manodopera, pari a netti € 82.782,55, ai sensi dell'art. 23, c. 16, del D.Lgs. 50/2016.

Il lavoro si articola nelle seguenti categorie d'opere:

### **Categoria prevalente OG 3 – Classifica I - € 275.941,85**

E' previsto l'obbligo di esecuzione unitaria per le opere di pubblica illuminazione.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. a) del Codice, mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a "misura" secondo quanto stabilito all'art. 12-bis del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA).

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti entro 175 (centosettantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori si applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale. La medesima penale troverà applicazione altresì nelle ulteriori ipotesi contemplate dall'art. 25 del CSA.

## **2. Soggetti ammessi**

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **f)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

## **3. Condizioni di partecipazione**

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31/5/2010, n. 78).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, c. 3 e 86 del Codice dei contratti.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, c. 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c), (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, c. 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Il consorziato indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la stazione appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

Sono **esclusi** dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida A.N.A.C. N. 6/2016.

#### **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81, c. 2, e 216, c. 13, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 157 del 17.2.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, ove possibile.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. ([www.anticorruzione.it/Servizi/Servizi\\_on\\_line/AVC-pass](http://www.anticorruzione.it/Servizi/Servizi_on_line/AVC-pass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente i documenti di ammissibilità**, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di GRUPPO; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di GRUPPO, da parte del capogruppo / consorzio. In caso di obbligo di indicazione di terna di subappaltatori, secondo quanto indicato al paragrafo 9, ai soli fini della creazione del PASSOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente del PASSOE classificandosi come «Mandante in RTI».

Qualora la Stazione appaltante accerti che il PASSOE inserito nella busta contenente i documenti di ammissibilità non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di ammissibilità, o che non è stato generato o prodotto il PASSOE, richiede al concorrente di produrre un PASSOE conforme entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta a mezzo posta elettronica certificata; la mancata produzione del PASSOE conforme entro il suddetto termine di giorni 7 costituisce **causa di esclusione dalla gara** (art. 2 deliberazione A.N.A.C. n. 157/2016).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPASS:

- a. i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante nella relativa richiesta, a pena di esclusione dalla gara. Tali documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema AVCPASS, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle “scadenze pending” o altre richieste della Stazione appaltante di chiarimenti o di produzione/integrazione documentale.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi relativi al pagamento di **imposte e tasse**, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema AVCPASS, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è **causa di esclusione** dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione A.N.AC. n. 157/2016).

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPASS, la Stazione appaltante provvede all'acquisizione della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445/2000.

## **5. Documentazione di gara e sopralluogo**

La documentazione di gara elencata in premessa è consultabile accedendo al sito internet <http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi>, sezione “Comune” poi “Bandi, avvisi, gare, concorsi” poi “Gare di lavori”. Gli elaborati di progetto sono accessibili collegandosi al seguente link:

<http://upload.comune.forli.fc.it/?action=d&id=7526026921>

(si consiglia di scaricare i documenti in locale, poiché l'accesso è consentito per giorni 30 dalla data della presente)

E' fatto obbligo ai concorrenti di **prendere visione** dei luoghi di svolgimento dei lavori. L'appuntamento per il sopralluogo dovrà essere concordato con Dr. Giovanni Milanese (tel. 0543/712417) o Arch. Rosa Coppola (tel 0543/712493) entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e precisamente entro il **30/11/2017**; e potrà essere effettuato **dal 15/11/2017 al 5/12/2017**.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da parte del tecnico competente<sup>1</sup>. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla gara.

## **6. Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP (Ing. Gian Piero Borghesi), all'indirizzo PEC [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it) entro e non oltre il giorno **5/12/2017** Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **7/12/2017**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, potranno, a giudizio della Stazione appaltante, essere pubblicate in forma anonima sul

<sup>1</sup>Si specifica che saranno ammessi al sopralluogo i seguenti soggetti:

1. titolare delle i.i. o legale rappresentante delle società o procuratore di tali soggetti, che deve presentarsi all'ufficio comunale con:
  - il proprio documento di identità,
  - la copia del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, da cui risulti la qualificazione del titolare o legale rappresentante;
2. procuratore del titolare o del legale rappresentante che, qualora non compaia con tale qualifica nel certificato della CCIAA, deve esibire, oltre al proprio documento, copia della procura notarile rilasciata dal titolare o legale rappresentante, resa conforme dal Notaio;
3. direttore tecnico dell'impresa, che deve presentarsi all'ufficio comunale con:
  - il proprio documento di identità,
  - la copia del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, in cui sia specificata la sua qualificazione;
4. altro soggetto dipendente dell'impresa, espressamente delegato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa; tale soggetto deve presentarsi all'ufficio comunale con:
  - il proprio documento di identità,
  - la copia del certificato del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, adeguata a provare la qualifica del delegante,
  - la delega specifica scritta, in originale o in copia resa conforme dal delegante stesso o da pubblico ufficiale, contenente anche l'attestazione da parte del dichiarante che il delegato è dipendente dell'impresa.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

profilo del committente all'indirizzo [www.comune.forli.fc.it](http://www.comune.forli.fc.it) nella sezione "Bandi di gara".

## **7. Modalità di presentazione della documentazione**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e ss. mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- e) in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, e l'art. 86, commi 2 e 3, del Codice;
- f) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

## **8. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC*. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9. Subappalto**

Le prestazioni e le lavorazioni di cui si compone la categoria indicata al paragrafo 1, sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di subappalto avente ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6/11/2012, n. 190, il concorrente **deve** indicare all'atto dell'offerta **una terna di subappaltatori** in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e di valida iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui

all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white-list) della Prefettura. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista negli atti di gara.

L'oggetto del presente appalto ricomprende le seguenti tipologie di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6/11/2012, n. 190:

- trasporto di materiali a discarica
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- autotrasporti

Relativamente ai subappaltatori facenti parte delle terne, la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice e della valida iscrizione alla white-list della Prefettura verrà effettuata dalla Stazione appaltante prima della stipula del contratto d'appalto. Relativamente alle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](#) del Codice, si applica quanto previsto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6/2016. Qualora, in esito alla suddetta verifica, emerga a carico di uno o più dei subappaltatori rientranti nelle terne la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice o il mancato possesso della valida iscrizione alla white-list della Prefettura, il concorrente è tenuto a sostituirli con altri subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti, producendo relativamente a questi ultimi i medesimi documenti richiesti per i subappaltatori sostituiti entro il termine perentorio di giorni 15. In caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, si disporrà la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria. Il concorrente è tenuto a sostituire il subappaltatore anche nel caso in cui quest'ultimo abbia partecipato alla medesima gara in qualità di concorrente e, quindi, non possa risultare affidatario di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice; si applica quanto previsto nel periodo precedente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa come definita dall'art. 3, c. 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si richiama l'art. 12 del CSA.

## **10. Verifica di anomalia delle offerte**

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte si procederà come segue:

- ⌚ in presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 5, si calcola la soglia di anomalia, determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
  - a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
  - b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (ossia da tutti i concorrenti ammessi, senza esclusione del 20 per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso) è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai

concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal RUP tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;

Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), b), e), si precisa che, qualora nell'effettuare il calcolo del venti per cento o del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte non vengono a loro volta accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia (Comunicato del Presidente A.N.A.C. in data 05/10/2016).

Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), e), si precisa che nel calcolo dello scarto medio non si prendono in considerazione le offerte precedentemente accantonate mediante il c.d. taglio delle ali.

In riferimento a ciascuno dei metodi di calcolo sopra elencati dalla lett. a) alla lett. e), per determinare la soglia di anomalia i calcoli vengono svolti sino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Per garantire la massima trasparenza ed imparzialità, il sorteggio pubblico del metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato mediante l'applicativo informatico denominato "Generatore lista numeri casuali" messo a disposizione sul sito internet <https://www.blia.it/estrazioni/index.php>, estraendo un numero compreso fra 1 e 5, posto che i numeri da 1 a 5 corrispondono ai metodi di calcolo di cui, rispettivamente, alle lettere dalla a) alla e), dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui risulti sorteggiato il metodo di calcolo di cui alla lett. e), il Responsabile del procedimento effettuerà l'ulteriore sorteggio pubblico del coefficiente per cui moltiplicare lo scarto medio dei ribassi percentuali superiori alla media, a sua volta da calcolarsi previo accantonamento delle ali. Tale sorteggio verrà effettuato mediante il medesimo applicativo informatico, estraendo un numero compreso fra 1 e 4, posto che i numeri da 1 a 4 corrispondono, rispettivamente, ai coefficienti 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9.

Quindi, in presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e l'aggiudicazione è dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora, invece, si sia in presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- ⌚ in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione non intendano avvalersi della facoltà indicata all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il quale consente la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si procede alla richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Re-



sponsabile del procedimento, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

## **11. Garanzie richieste**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia ad **€ 5.518,84**.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs n. 159/11.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12/5/2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi Generale e Speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la stazione appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura di affidamento.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.1 e alla scheda tecnica 1.1 allegati al D.M. 12/3/2004, n. 123 e deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante: **deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del codice civile.**

In alternativa alla fideiussione, la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, esclusivamente presso la Filiale di Sede – C.so della Repubblica, n. 14, codice IBAN: IT 65 B 060 1013 2001 0000 0300 067, mediante versamento di un assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria. In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del Codice, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 del Codice, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o

del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo del comma 7 dell'art. 93 del Codice, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di cumulo, le percentuali di decurtazione non si sommano tra loro, ma si applica, prima, una singola percentuale di decurtazione e, successivamente, si applicano le ulteriori percentuali di decurtazione all'importo garantito come precedentemente, di volta in volta, ridotto.

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di **raggruppamento temporaneo di imprese**, per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento in caso di R.T.I. orizzontale, mentre, in caso di R.T.I. verticale, se solamente alcuni soggetti che fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio nel caso in cui i requisiti sopra indicati siano posseduti dal consorzio.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre verrà ritenuta svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione quella presentata dagli altri concorrenti, in quanto ha esaurito la propria funzione.

In ogni caso, fra i documenti di ammissibilità, si deve produrre, **a pena di esclusione**, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93 c. 8; la prescrizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese

Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, c. 5. del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 allegato al D.M. 12.3.2004, n. 123 e recante, ad integrazione dello schema, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, c. 2, c.c.

La ditta aggiudicataria, inoltre, è tenuta, a produrre, prima della stipula del contratto, **una polizza assicurativa "All Risks"**, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che assicuri anche la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

Sezione 1 – Danni alle cose

Partita 1 = importo netto contrattuale

Partita 2 = € 250.000,00

Partita 3 = € 50.000,00

Partita 4 = € ////

Sezione 2 – RCT

Massimale € 500.000,00 con limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00.

La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12.3.2004, n. 123.

Sono ammissibili franchigie a favore dell'assicuratore, in misura non superiore al 10% del massimale previsto, ferma restando l'integrale responsabilità dell'Appaltatore.

## **12. Pagamento in favore dell'Autorità**

In ragione dell'importo posto a base di gara, è previsto a carico dei concorrenti un contributo in favore dell'Autorità pari a € 20,00 da effettuarsi seguendo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 15.

### **13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività corrispondente all'oggetto della prestazione da affidare (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del Codice);
- 2) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- 3) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 4) assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o comunque cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, c. 2, del Regolamento DPR 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice:

- ⊙ i requisiti di cui ai punti 1, 3 e 4 devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del concorrente con idoneità pluri-soggettiva;
- ⊙ il requisito di cui al punto 2 deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice ed all'art. 90 del Regolamento, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, è necessario che il concorrente produca i documenti indicati al paragrafo 15.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

### **14. Criterio di aggiudicazione**

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara .

### **15. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte**

Il plico contenente la manifestazione di interesse, l'offerta e la documentazione necessaria deve essere, **a pena di esclusione**, chiuso e sigillato.

**Se consegnato a mano**, il plico deve pervenire all'Unità Logistica Gare e Coordinamento del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport - P.zza Saffi n. 8 – Forlì, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno

**Martedì 12/12/2017** ( dodici dicembre ) 2017 **a pena d'esclusione**; la consegna a mano può essere effettuata tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

**Se consegnato a mezzo posta** (mediante Raccomandata AR, o posta celere o postacelere AR) **o a mezzo corriere**, il plico deve pervenire esclusivamente all'indirizzo Comune di Forlì – Protocollo Generale - P.zza Saffi n. 8 – 47121 Forlì, entro il giorno precedente la gara, e precisamente entro il giorno **11/12/2017** (undici dicembre) 2017; il Protocollo Generale osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC ecc) e riportare la dicitura **“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN ADIACENZA ALLA PORTA SCHIAVONIA, RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE E DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”**.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, sia già costituiti che da costituirsi, vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali e l'indirizzo PEC dei singoli componenti.

Si precisa che per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

**Verranno escluse** le offerte **plurime, condizionate, alternative** o espresse in **aumento** rispetto all'importo a base di gara.

Il plico deve contenere al suo interno:

- 1) **Manifestazione di interesse - in bollo da € 16,00 - redatta su apposito modulo allegato all'Avviso pubblico**
- 2) **Busta A – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”**
- 3) **Busta B – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura “Busta B – Offerta economica”**

#### **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A deve contenere i seguenti documenti di ammissibilità:

**A.1) Dichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante del concorrente, in conformità allo schema allegato A alla presente, da compilare nelle parti di competenza dell'impresa. La dichiarazione deve recare tutti i contenuti previsti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, e deve essere corredata dai documenti in essa richiamati, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

**La dichiarazione dovrà essere corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore.**

Qualora il concorrente predisponga autonomamente la dichiarazione, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti dello schema allegato A riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico.

In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

L'allegato A comprende le dichiarazioni che devono essere rese in relazione all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale, nonché le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Si sottolinea che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, accetta il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) secondo lo schema di formulario adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e redatto secondo le linee guida espresse dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella circolare n. 3 del 18/7/2016 (in GU – Serie generale - n. 174 del 27/7/2016) in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni di cui all'allegato A predisposto da questa Amministrazione. Nel caso di utilizzo del D.G.U.E. dovranno comunque essere rese le restanti dichiarazioni previste nell'Allegato A e non contemplate nel D.G.U.E..

Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:
    - a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
    - b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
    - c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
    - d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:
      - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
      - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
      - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
      - soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);
      - direttori tecnici;
      - socio unico persona fisica;
      - socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con meno di 4 soci (*entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale*).
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;
- le dichiarazioni di cui all'allegato A, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti di competenza ;
  - le dichiarazioni di cui all'allegato A, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  - le dichiarazioni di cui all'allegato A, nel caso di obbligo di indicazione di terna di subappaltatori secondo quanto indicato al paragrafo 9, devono essere rese da tutti i subappaltatori facenti parte del-

le terne, limitatamente ai punti 1), 2), 3) e 4) del medesimo allegato A (eventualmente adattando la dichiarazione in base ai requisiti richiesti ai subappaltatori in rapporto alla natura ed entità delle prestazioni che si intendono subappaltare); qualora il subappaltatore si configuri quale consorzio cooperativo, consorzio artigiano o consorzio stabile, dovrà inoltre dichiarare per quali consorziate esecutrici intende assumere il subappalto.

- in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'**esclusione**;
- in caso di precedente risoluzione per carenze nell'esecuzione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, o di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni per carenze nell'esecuzione (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto risolto, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento alle significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c, del Codice;
- in riferimento ai tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia del tentativo posto in essere, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai casi in cui il concorrente abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di informazioni fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento di procedure di gara (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 354 (Astensione dagli incanti) c.p.;
- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare specifica documentazione dimostrativa;

**A.2) (Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942):**

a) provvedimento del giudice delegato, sentita l'A.N.A.C., di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) solo nel caso in cui l'A.N.A.C., sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- dichiarazione, resa in conformità allo schema allegato B alla presente, sottoscritta e corredata di copia di documento di identità del dichiarante, attestante il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice.
- dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, in conformità allo schema allegato C alla presente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di fornire i requisiti, mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e subentrare all'ausiliata;
- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - durata;
  - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

**A.3) (Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato):**

provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione prevista al precedente punto A.2), se ricorre la condizione ivi prevista;

**A.4) Garanzia provvisoria**, in originale o in copia autenticata, di cui al paragrafo 11;

**A.5) Documento "PASSOE"**, acquisito tramite il servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

**A.6) Ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora sia stato effettuato il pagamento *online* con carta di credito, ottenendo la ricevuta mediante posta elettronica o stampandola dal "Servizio di Riscossione".

Oppure, in alternativa: scontrino, in originale, relativo al pagamento del suddetto contributo, rilasciato da un punto vendita Lottomatica Servizi abilitato, qualora sia stato effettuato il pagamento in contanti.

Si richiamano le istruzioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili sul sito web istituzionale dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)). Non si procederà ad esclusione qualora il concorrente dimostri di aver ottemperato all'obbligo di pagamento del contributo, sia pure con modalità diverse da quelle stabilite dalla medesima Autorità. La mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento,

disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, può essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice;

**A.7) In caso di avvalimento ( art. 89 del Codice):**

- a) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, conforme allo schema allegato B al presente disciplinare, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, conforme allo schema allegato C al presente disciplinare di gara, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - durata;
  - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione del contratto, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

**INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

Documentazione da produrre:

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (Allegato A al presente disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

**Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti consorziati

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché le lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10/2/2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresen-



tanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

#### **o, in alternativa**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - α) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - β) la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

In caso di omessa dichiarazione circa le quote di partecipazione o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice.

### **BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

La busta B) deve contenere, a pena di **di esclusione**, l'offerta economica datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. L'offerta, **in bollo** da € **16,00**, deve essere formulata in conformità all'Allegato D mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

**L'offerta economica deve, a pena di esclusione, indicare espressamente:**

- a) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione appaltante e non soggetti al ribasso offerto;
- b) l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare, specificando, per

i dipendenti appartenenti ai diversi livelli di inquadramento, il numero di ore necessarie ed il costo orario.

**In ogni caso, qualora il costo orario della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello previsto nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, prima della proposta di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15.**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere sottoscritta come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009, n.33, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

## **16. Procedura di aggiudicazione e soccorso istruttorio**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Sala Calamandrei il giorno **12 dicembre 2017 alle ore 10,00** salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicati sul sito internet comunale, con preavviso di almeno due giorni lavorativi.

- ⌚ La Commissione di gara, costituita ai sensi dell'art. 37 del Codice del comune, III procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, la Commissione procede:
  - a) ad accertare la presenza dell'istanza di partecipazione e a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
  - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad **escludere** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
  - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad **escluderli** dalla gara.
- ⌚ Esaminata la documentazione amministrativa, la stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la pro-

cedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni richieste con il presente disciplinare e dell'eventuale documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

- ⌚ Successivamente, nella medesima seduta o in ulteriore seduta, la Commissione di gara, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dandone lettura, ed allo svolgimento delle operazioni descritte nel paragrafo 10 (definizione delle offerte anomale).

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

- ⌚ All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria ed il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati e soggetta ad approvazione con determinazione dirigenziale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.
- ⌚ Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis, del Codice del processo amministrativo, la stazione appaltante pubblica sul proprio profilo di committente ([www.comune.forli.fc.it](http://www.comune.forli.fc.it)), nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità. Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'indirizzo internet o l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1, e dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

Il provvedimento di recepimento delle ammissioni e delle esclusioni a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, documentata nel verbale dei lavori della commissione di gara, viene pubblicato entro due giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento stesso unitamente al verbale relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità.

Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti mediante PEC, indicando l'indirizzo internet e l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, c. 1, e dall'art. 76, comma 3 del Codice.

## **17. Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del-

l'aggiudicatario. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23.6.2011, consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.forli.fc.it>). Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, e, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti; il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 17, della Legge n. 190/2012. La mancata accettazione del Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83, c. 9, del Codice.

## **18. Definizione delle controversie contrattuali**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì - Cesena.

## **19. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Si allegano i seguenti documenti e schemi:

- Allegato A - schema di dichiarazione, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità;
- Allegato B - schema di dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avvalimento, inclusa l'ipotesi di cui all'art. 110, c. 5, del Codice relativa a fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale;
- Allegato C - schema di dichiarazione dell'impresa ausiliata, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avvalimento, inclusa l'ipotesi di cui all'art. 110, c. 5, del Codice relativa a fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale;
- Allegato D – Modulo Offerta Economica

Inoltre si allega l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.

Forlì 15/11/2017

Il Dirigente del  
Servizio Contratti Gare Logistica e Sport  
*Avv Michele Pini*  
Documento firmato digitalmente

## Informativa ex art. 13 D.Lgs 30/6/2013 m. 196

In ottemperanza al disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, ed a conferma o integrazione delle informazioni già rese, anche oralmente, o comunque conosciute, si rende noto che:

- ① I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. Potranno essere svolte le ulteriori operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- ① Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi per i quali gli atti di gara prevedono che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un diverso beneficio o per il rilascio di un'autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in un momento successivo;
- ① L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni di cui al precedente punto b);
- ① I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, il Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti, il Servizio Contratti e Gare, il Servizio Gestione Patrimonio, l'Archivio Generale; al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione lavori, all'eventuale collaudatore ed agli altri soggetti che, istituzionalmente o contrattualmente, svolgono funzioni di sovrintendenza, direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E' in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati agli enti ed organismi pubblici in grado di verificare ed attestare la veridicità degli stessi. Si provvederà alla comunicazione dei dati previsti dall'ordinamento nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle Prefetture e dei competenti Ministeri. Si comunicheranno, inoltre, ad Inps, Inail e Casse Edili i dati necessari all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed, in generale, posti a tutela dei lavoratori. Si adempiranno gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'ordinamento, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su quotidiani e/o altri mezzi normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Lege n. 241/90 e D.Lgs. n. 33/2013, nei limiti contemplati dalla normativa vigente.
- ① In relazione al trattamento di dati personali l'interessato vanta i diritti di seguito indicati:
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - dell'origine dei dati personali;
    - delle finalità e modalità del trattamento;
    - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
    - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti immediatamente precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- ① Il titolare del trattamento è il Comune di Forlì, rappresentato dal Sindaco, con sede in Forlì, Piazza Saffi, 8. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio cui il trattamento afferisce, ossia, a seconda dei casi, l'Ing. Borghesi Gian Piero, per il Servizio Viabilità e per il Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione Opere Pubbliche, o l'Ing. Gianfranco Argnani, per il Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano.